



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 4

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

Il giorno ventinove Gennaio duemilaventuno alle ore 18:00, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

Risultano presenti nella Sede Comunale in collegamento telematico: Sindaco Marco Ghezzi unitamente ai consiglieri: Aldo Valsecchi, Celestina Balossi, Ebe Pedferri, Dario Gandolfi. Risultano altresì presenti: Segretario Generale dott. Giuseppe Parente, verbalizzante Dott. Sergio Bonfanti, responsabile Settore Finanziario dott.ssa Daniela Valsecchi.

Risultano presenti in collegamento telematico, ciascuno presso la propria sede, i consiglieri: Cristina Valsecchi, Pamela Maggi, Marco Bonaiti, Luca Caremi, Daniele Butti, Fabio Mastroberardino, Eleonora Rigamonti, Cesare Valsecchi, Sonia Mazzoleni, Paolo Cola, Diego Colosimo, Daniele Vanoli.

All'appello risultano complessivamente presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GHEZZI MARCO	X		MASTROBERARDINO FABIO	X	
VALSECCHI ALDO	X		PIO		
VALSECCHI CRISTINA	X		RIGAMONTI ELEONORA	X	
BALOSSI CELESTINA	X		GANDOLFI DARIO	X	
MAGGI PAMELA	X		VALSECCHI CESARE	X	
BONAITI MARCO			MAZZOLENI SONIA		X
DOMENICO	X		COLA PAOLO	X	
CAREMI LUCA	X		COLOSIMO DIEGO	X	
BUTTI DANIELE	X		VANOLI DANIELE	X	
PEDEFERRI EBE	X		TOTALE	16	1

- **Consiglieri entrati in aula nel corso della seduta: Sonia Mazzoleni**
- **Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==**
- **Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17**

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Partecipa alla seduta in collegamento telematico il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GIUSEPPE PARENTE, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 4 del 19-01-2021 a firma del Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Monica Valtolina, convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta n. 4 del 19-01-2021 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dell'andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi congiuntamente a quella del punto 3 all'ordine del giorno

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - MAZZOLENI SONIA - COLA PAOLO del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Lista Civica, COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti

D E L I B E R A

1. Di **approvare** la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di demandare al Servizio Tributi tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - MAZZOLENI SONIA - COLA PAOLO del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Lista Civica, COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 4 del 19-01-2021 del Servizio TRIBUTI
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 4 del 19-01-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico Finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Responsabile Servizio Tributi
<i>Relatore</i>	Sindaco

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di

ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 luglio 2020 di approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2020 dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P., confermare le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021, prevedendo le seguenti aliquote differenziate:

- 0,81% per i fabbricati di categoria catastale C/1, posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la "messa in esercizio" e a quella di "distribuzione";

- 0,81% per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;

Al fine di usufruire della riduzione di aliquota allo 0,81% i soggetti passivi d'imposta, in sede di prima applicazione, devono presentare la dichiarazione IMU entro il termine di cui all'art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 ed allegare la documentazione indispensabile per verificare le condizioni richieste (contratto di locazione o di affitto d'azienda, debitamente registrati, e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 26 novembre 2018 relativa ai valori venali di riferimento per le aree fabbricabili site nel territorio comunale, in cui il vigente PGT inquadra gli interventi destinati alla residenza, alla produzione ed al commercio, per l'anno d'imposta 2019 e ritenuto di confermarli per l'anno 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2021, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni anno 2020 e, pertanto, di approvare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni dell'imposta IMU come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 0,6 per cento;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati di categoria catastale C/1, posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la "messa in esercizio" e a quella di "distribuzione": 0,81 per cento;
- fabbricati di nuova costruzione e ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato: 0,81 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,00 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: 1,06 per cento;
- terreni agricoli: 0,00 per cento.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ad oggetto "IMU: chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" ha precisato che "la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756";

Considerato che, a tutt'oggi, il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è ancora stato approvato;

Richiamata la citata Risoluzione n. 1/DF che così precisa "Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 luglio 2020.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e lo Statuto Comunale.

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell'organo di revisione, qui allegato, di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i contenuti dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina, e ritenuto di condividerli e farli propri;

SI PROPONEAL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) approvate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021, come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 0,6 per cento;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - fabbricati di categoria catastale C/1, posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la "messa in esercizio" e a quella di "distribuzione":

0,81 per cento;

- fabbricati di nuova costruzione e ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato: 0,81 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,00 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: 1,06 per cento;
- terreni agricoli: 0,00 per cento.

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

a) parere Revisore del Conto

Li, 12 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.ssa Monica Valtolina

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 4 del 19-01-2021
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 19-01-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 4 del 19-01-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 19-01-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Consiglio n° 4/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 12-02-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 27-02-2021.

Li 12-02-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 12-02-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio, il sottoscritto Dott. Repossi Marsilio, ha esaminato lo schema di delibera di Consiglio avente per oggetto la determinazione e approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2021 relative all'imposta municipale propria IMU.

Verificato:

- che l'Ente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 deve determinare le aliquote e tariffe dei tributi locali;
- quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2020;
- che per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio si propone di confermare le aliquote e detrazioni anno 2020;

IL REVISORE DEI CONTI

alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2021.

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Marsilio Repossi

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Marsilio Repossi, is written over the printed name.